

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 124<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente COVI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Istituzione del Tribunale di Legnano»  
(3051), d'iniziativa del senatore Cutrera e di  
altri senatori

**(Discussione e approvazione con modifi-  
cazioni)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 5, 6

ACONE (PSI), relatore alla Commissione .... 2, 4,  
5 e passim

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e  
la giustizia ..... 2, 4, 5

DI LEMBO (DC) ..... 5, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 12,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Istituzione del Tribunale di Legnano» (3051)**, d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del tribunale di Legnano», d'iniziativa dei senatori Cutrera, Covi, Golfari, Senesi, Corleone, Scevarolli, Bosco, Gerosa, Achilli, Pellegrino Bruno e Marniga.

Così come richiesto dalla Commissione, è stata accordata la sede deliberante al disegno di legge sul quale si era già avviata la discussione in sede referente.

Prego il relatore, senatore Acone, di riferire alla Commissione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Naturalmente il relatore si riporta a quanto già detto nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, ribadendo il carattere anticipatore della riforma delle circoscrizioni giudiziarie del provvedimento in esame.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti che illustrerò in sede di esame degli articoli.

Ricordo che nel corso della discussione generale già svolta in sede referente è stato manifestato un diffuso consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché la Commissione concorda sull'opportunità di non riferire la discussione generale, la dichiaro chiusa.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo conferma il parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### **Art. 1.**

1. Sono istituiti nel distretto della corte di appello di Milano il tribunale di Legnano e la pretura circondariale di Legnano.

2. Il tribunale di Legnano comprende il territorio dei comuni facenti parte del circondario della pretura di Legnano.

3. Fa parte della pretura circondariale di Legnano la sezione distaccata di Rho.

4. Il circondario della pretura di Legnano comprende il territorio dei comuni di Aronate, Arese, Arluno, Bollate, Bresso, Buscate, Busto Garofalo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cesate,

Cormano, Cornaredo, Cuggiono, Cusano Milanino, Dairago, Garbagnate Milanese, Inveruno, Legnano, Limbiate, Magnago, Nosate, Novate Milanese, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Villa Cortese.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono istituiti nel distretto della corte di appello di Milano il tribunale ordinario di Legnano, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Legnano, la pretura circondariale di Legnano e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano».

1.1

IL RELATORE

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.1 è teso a specificare che insieme al tribunale e alla pretura circondariale vengono istituite la procura presso il tribunale e la procura presso la pretura circondariale.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici del tribunale e della pretura circondariale di Legnano sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C allegate alla legge 1<sup>o</sup> febbraio 1989, n. 30.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1».

2.1

IL RELATORE

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento è strettamente connesso al precedente.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

### Art. 3.

1. Gli affari civili e penali, pendenti davanti al tribunale di Milano alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Legnano e rientranti, per ragioni di territorio, nella competenza di quest'ultimo, restano attribuiti alla cognizione del tribunale di Milano.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario, alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, alla pretura circondariale ed alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattito».

3.1

IL RELATORE

ACONE, *relatore alla Commissione*. A differenza di altri provvedimenti recentemente licenziati il disegno di legge originario prevede che la competenza degli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Milano e rientranti per ragioni di territorio in quella dell'istituendo tribunale di Legnano restino attribuiti alla cognizione del tribunale di Milano.

Sembra più giusto introdurre un regime transitorio, così che, nel momento dell'inizio del funzionamento del tribunale di Legnano, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento, gli affari civili e penali siano attribuiti alla competenza del nuovo tribunale, in modo da sgravare il tribunale di Milano (secondo l'obiettivo per il quale è stato istituito questo nuovo ufficio giudiziario).

DI LEMBO. Questo emendamento era assolutamente necessario: ogni volta che si provvede alla istituzione di un nuovo ufficio giudiziario si devono regolare, con norma transitoria, i rapporti tra la vecchia e la nuova struttura.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1 Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire all'articolo 4 il seguente:

«1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1

IL RELATORE

ACONE, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 4.1 è stata modificata la disposizione per la copertura finanziaria. Su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Questo emendamento è anche in linea con le norme che abbiamo approvato nelle settimane scorse per l'istituzione dei tribunali di Nola, Torre Annunziata e Nocera inferiore. Mi pare che meriti approvazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

A nome del Gruppo Repubblicano dichiaro il voto favorevole a disegno di legge. Il voto è dato con particolare convinzione, in quanto, con l'istituzione del tribunale di Legnano si sgrava il tribunale di Milano dall'eccesso di lavoro. Il provvedimento rientra peraltro nell'ottica della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che non solo tende a sopprimere tribunali con modesti carichi di lavoro, che pertanto risultano eccessivamente costosi, ma mira anche a rendere più snella l'amministrazione della giustizia, laddove vi sono realtà gravate da eccessivo lavoro. Questo è il caso del tribunale di Milano e l'istituzione del tribunale di Legnano è particolarmente opportuna, situandosi al centro di una zona molto popolosa (350.000 abitanti) in cui l'attività imprenditoriale è particolarmente vivace.

DI LEMBO. Esprimo il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOSSA MARISA NUDDA